



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☐ Affissa all'Albo Pretorio
il

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE

Nr. Progr. **15**

Data **10/03/2026**

Seduta Nr. **3**

Cod. Ente : 71017

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 10/03/2026 alle ore 18:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari, oggi 10/03/2026 alle ore 18:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previa convocazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma dell'art.9 del Vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
EMILIO DI PUMPO	S	LUCIANO BIAGIO MANCINO	S		
ANTONIO QUARANTA	S	MARCO FAIENZA	S		
MICHELE CUCCITTO	S	MICHELANGELO SALVATORE	S		
LUCIA DI CESARE	S	FRANCESCO PIO MELE	N		
FRANCO FAIENZA	S	MARGHERITA DI PUMPO	S		
ILIO PALMA	S	MICHELE DI VIRGILIO	S		
MARGHERITA MARINO	S	FRANCESCO GAROFALO	S		
SALVATORE PRENCIPE	S				
LUIGI SCHIAVONE	S				
AURELIO MARINELLI	S				
TOTALE Presenti: 16			TOTALE Assenti: 1		

Sono altresì presenti in aula gli assessori: COSTANTINO ANNALISA, COPPOLA ILENIA ROSA, FERRANTE CATERINA, PENSATO MARIANNA, ANGELORO GIUSEPPE PIO.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultative, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del D.L.vo n.267/2000, il SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa Luciana Piomelli.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. MARCO FAIENZA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs.267/2000 in relazione alle competenze dell'organo consiliare;

PREMESSO che

- il Comune di Torremaggiore, in attuazione dei principi fissati dallo statuto, favorisce le attività e le iniziative dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, educativi e in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storico-identitarie della propria comunità;
- ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" si disciplina quanto segue:

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*

2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*";

- *l'art. 1, commi 9 e 16, della legge 190/2012 (Norme per la prevenzione della corruzione) classifica le attività di contribuzione pubblica tra le aree ad elevato rischio di corruzione, da presidiare con apposite misure e controlli;*

VISTO il vigente Regolamento del Comune di Torremaggiore in materia di concessione di contributi economici approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 15.07.1991;

DATO ATTO che stante l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia si rende necessario procedere all'adeguamento dell'ordinamento comunale, attraverso l'approvazione di un nuovo Regolamento generale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio del Comune di Torremaggiore;

VISTA la proposta di regolamento predisposta dal Settore I Cultura, allegata alla presente deliberazione (All.1);

DATO ATTO che

- con questa proposta di Regolamento si intende rinnovare nella forma e nella sostanza i principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà attraverso la costruzione di meccanismi operativi che consentano al Comune ed alle diverse realtà operanti nel territorio e nei vari ambiti (culturale, educativo, aggregativi, sportivo, di cura e valorizzazione dell'ambiente urbano) di collaborare in modo sistematico secondo i principi di trasparenza, equità, efficienza e solidarietà sociale;

- le procedure atte ad individuare i soggetti che fruiscono di contributi in denaro o di altri benefici economici sono pubbliche e sono rese tali tramite la pubblicazione di specifici avvisi e che quest'ultima modalità garantisce la possibilità di programmare l'attività annuale predisponendo avvisi, a seconda dell'interesse pubblico, durante tutto il corso dell'anno;

- il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame ed al parere della competente Commissione Consiliare, in data 06/03/2026;

RITENUTO pertanto opportuno nonché necessario, in attuazione dei generali principi di trasparenza, celerità, efficacia ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione provvedere ad approvare il regolamento denominato "Regolamento per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio del Comune di Torremaggiore" (All. 1);

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal dirigente ad interim del Settore I-Cultura in ordine alla regolarità tecnica;

RITENUTO indispensabile ed urgente provvedere per le finalità in oggetto;

Uditi gli interventi e terminata la discussione;

Preso atto che gli stessi sono stati fedelmente trascritti dalla registrazione audio-video della seduta consiliare e riportati nel testo allegato alla presente deliberazione;

Con la seguente votazione resa nelle forme previste dallo Statuto:

Presenti e votanti n.16; Assenti n.1 (Mele F.)

Voti favorevoli n.13; Voti contrari://;

Astenuti: 3 (Faenza M., Di Pumpo M., Di Virgilio M.);

DELIBERA

per i motivi espressi di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, intendendole qui integralmente richiamate e trasposte;

1. di approvare il regolamento denominato "Regolamento per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio del Comune di Torremaggiore" (All. 1);
2. di abrogare il precedente Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 15.07.1991;
3. di trasmettere la presente ed i relativi allegati a tutti i Settori comunali per dovuta ed opportuna conoscenza, nonché per darvi tempestiva attuazione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione resa nelle forme previste dallo Statuto:

nella stessa composizione di cui innanzi, con voti favorevoli n.13, voti contrari n. //, astenuti n. 3 (Faenza M., Di Pumpo M., Di Virgilio M.), espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 10/03/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARCO FAIENZA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa LUCIANA PIOMELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**COMUNE DI
TORREMAGGIORE
(PROVINCIA DI FOGGIA)**

**Regolamento per la concessione di contributi e/o altri vantaggi
economici e del patrocinio del Comune di Torremaggiore.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE

“Ogni elargizione di denaro pubblico, deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell’Ente (Corte dei Conti – sezione Controllo Veneto, parere 20 aprile 2016, n. 260/2016)”

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
2. Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del *Patrocinio* da parte del Comune di TORREMAGGIORE.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le concessioni di contributi e benefici, per le quali specifiche leggi definiscono i criteri, la misura e le modalità di erogazione, nonché quelle a favore delle persone in condizioni di disagio economico e sociale disciplinate da apposito regolamento comunale (ambito Servizi Sociali).

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune di TORREMAGGIORE, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di valorizzazione del territorio.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

Art. 3 - TIPOLOGIE / DEFINIZIONI DI CONTRIBUTI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **contributo ordinario**: somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali sulla base della programmazione annuale del PEG, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione;
- b) **contributo straordinario**: somma di denaro erogata a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e **non ricorrente**, organizzati sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- c) **patrocinio oneroso/beneficio economico**: agevolazione diversa dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi comunali per i quali è prevista una tariffa, o altre forme di intervento (stampa materiale, spedizione postale, affissione gratuita etc...) comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico (vantaggio economico indiretto);
- d) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere diretto o indiretto per il Comune.

Art. 4 - BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi, del patrocinio e degli altri benefici economici i soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito degli specifici settore/aree di seguito indicati per iniziative coerenti con gli atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e con caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune anche a livello nazionale e consentire un reale beneficio a vantaggio della comunità quali:

- a) enti pubblici e privati: Scuole, associazioni iscritte al RUNTS Registro nazionale del terzo settore, fondazioni, comitati ed altre istituzioni di carattere privato senza fini di lucro (DPR 361/2000);
- b) Enti di terzo Settore (ETS) iscritti al Registro nazionale del terzo settore (RUNTS) che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- c) Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI, che abbiano la sede o che svolgono attività nel territorio comunale;
- d) Comitati feste patronali regolarmente registrati (con codice fiscale e in possesso di conto corrente dedicato)

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici, le organizzazioni sindacali, comitati spontanei e informali.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Relativamente alle Associazioni, la costituzione deve risultare da atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta del contributo (opzione di garanzia e selezione).

L'iscrizione ai registri, non è necessaria per la concessione del *Patrocinio*.

Per comitati religiosi si intendono quelli della Festa Patronale e della Festa della Madonna della Fontana.

ART. 6 - AREE D'INTERVENTO

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente alle seguenti aree di intervento:

1. ARTE e CULTURA:

- iniziative ed eventi legati alla storia, alla cultura, all'arte e alla memoria del territorio;
- iniziative ed eventi finalizzati alla crescita culturale del cittadino;
- attività di promozione del libro e della lettura;
- attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare delle tradizioni locali, della danza, della musica, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;
- attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico, museale e librario;

2. SPORT E FAIR PLAY:

- iniziative ed eventi sportivi volti alla valorizzazione e diffusione del fair play;
- iniziative ed eventi sulla diffusione e valorizzazione dei sani e corretti stili di vita;
- attività sportive a favore di persone disabili, per l'avviamento e la pratica dello sport dei giovani, degli adulti e degli anziani;
- manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale e territoriale, che abbiano rilevanza per l'interesse della comunità locale;

3. PROMOZIONE DEL TERRITORIO: eventi ed iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici e di promozione del territorio in ambito turistico;

4. GIOVANI E BAMBINI: iniziative ed attività rivolte ai giovani e bambini finalizzate alla crescita di Buon Cittadino (in tema diritti dei bambini, crescita culturale, senso civico, educazione ambientale);

5. PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE: iniziative di promozione e inclusione sociale;

6. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE: iniziative di sensibilizzazione in materia ambientale, tutela e salvaguardia del territorio e della salute del cittadino.

ART. 7 - MODALITA' DI CONCESSIONE – REGOLE GENERALI

Il presente Regolamento fissa i criteri generali di erogazione dei contributi.

L'organo amministrativo emana l'avviso pubblico attuativo dei criteri contenuti nella disposizione regolamentare e, successivamente, predispone la graduatoria con cui si attua la comparazione valutativa di tutti gli aspiranti beneficiari dei contributi.

La motivazione del provvedimento finale di assegnazione deve dar conto dell'esistenza dei presupposti desumibili dai criteri predeterminati dall'organo politico.

I criteri e le modalità a cui si è attenuto l'ente per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento, deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione del vantaggio economico.

CRITERI DI EROGAZIONE/ Criteri generali

1. Grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con i settori di intervento indicato dall'Ente;
2. Grado di coerenza del progetto con le aree di intervento prioritarie fissate dall'amministrazione (Consiglio Comunale) in sede di approvazione del Bilancio di previsione;
3. Capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni, in termini di valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
4. Qualità progettuale e carattere innovativo;
5. Sostenibilità economica e grado di coinvolgimento degli *stakeholders*;
6. Eventuali altri criteri, come ad esempio il numero degli associati, la storicità dell'iniziativa, che la giunta comunale può stabilire di volta in volta, in relazione alle aree di intervento e fissati quindi nell'apposito bando;

Art. 8 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

La Giunta comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, può stabilire la somma da destinare alla concessione di contributi a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali sulla base della programmazione annuale del PEG, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione.

L'Amministrazione comunale individua quali aree di intervento intende sostenere economicamente e stanziare le somme che intende erogare sotto forma di contributi sulla base dei criteri sopra elencati.

Gli uffici di competenza emanano il bando per la concessione di tali contributi sulla base dell'indirizzo dato dalla Giunta Comunale.

Nell'adozione dei bandi, il responsabile del servizio competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Erogazione dei contributi ordinari

I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile di servizio competente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione, così come prevista dalla regolamentazione.

A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al responsabile di servizio competente:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
- d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il responsabile di servizio competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

E' ammessa la liquidazione del contributo in acconto del 50%, in relazione alle attività che prevedono la stipula di contratti con largo anticipo rispetto alla manifestazione/evento/iniziativa, debitamente documentati.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta.

Art. 9 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta comunale con propria deliberazione, per favorire la partecipazione di tutte le associazioni alla vitalità socio-culturale della comunità locale.

I soggetti interessati devono presentare una domanda almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa;

La richiesta deve contenere:

- a) indicazione di Area di intervento, di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa;
- b) gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- c) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio;
- d) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
- e) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

Il servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il servizio competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, chiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.

La giunta comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto dei criteri di cui all'art. 7 e che qui si riportano:

Criteri generali

1. Grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con i settori di intervento indicati dall'Ente;
2. Grado di coerenza del progetto con le aree di intervento prioritario fissate dall'amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di previsione;
3. capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni- Valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
4. Qualità progettuale e carattere innovativo;
5. Sostenibilità economica e grado di coinvolgere gli *stakeholders*;
6. Eventuali altri criteri, come ad esempio il numero degli associati, la storicità dell'iniziativa.

Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

Erogazione dei contributi straordinari

Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al servizio competente:

- 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
- 2) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile di servizio competente entro i 60 giorni successivi. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

E' ammessa la liquidazione del contributo in acconto del 50%, in relazione alle attività che prevedono la stipula di contratti con largo anticipo rispetto alla manifestazione/evento/iniziativa, debitamente documentati.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta.

Art. 10 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

I beneficiari hanno l'obbligo, altresì, di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative.

A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura:

“con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Torremaggiore”.

Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Art. 11 - DECADENZA

I beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
- b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, senza averlo preventivamente comunicato agli uffici competenti.

Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.

Art. 12 – CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i benefici economici del presente Regolamento, ovvero agevolazioni diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi, allaccio corrente pubblica, suolo pubblico, sedie, etc...) funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sono da considerarsi quali contributi indiretti per l'importo corrispondente al loro valore economico.

Il beneficiario è tenuto a utilizzare il contributo indiretto esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

La concessione di spazi del Castello Ducale è considerato contributo indiretto ed è regolamentato dettagliatamente nell'Apposito Regolamento.

Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Al fine di consentire un uso a tutte le associazioni del territorio che ne facciano richiesta, la concessione a titolo gratuito, alla stessa associazione può avvenire più volte nello stesso anno solare, fatta salva la disponibilità degli spazi.

Art. 13 - PATROCINIO DEL COMUNE

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di un particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, turistico, ambientale od economico delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

Il patrocinio, di norma, non è oneroso per l'Ente.

Il patrocinio è *non oneroso* se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e/o a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali newsletter, sito internet.

Il patrocinio si intende *oneroso* quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali.

Nel caso si voglia richiedere anche un contributo economico, occorre specificarlo espressamente, motivando opportunamente la richiesta.

Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante su apposita modulistica predisposta dall'ente, sono dirette al Sindaco, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento della iniziativa, e devono illustrare le attività nei contenuti, nelle loro modalità di esecuzione (specificando i soggetti cui è rivolta, se l'ingresso sia libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione), nonché l'esatta indicazione dei tempi, dei luoghi e delle generalità dei richiedenti.

Le richieste di patrocinio non comportanti oneri, istruite dai servizi comunali competenti per materia, sono accolte ed autorizzate con atto del Sindaco, previa acquisizione del parere e/o assessore competente per materia.

La richiesta di concessione di patrocinio, ove sia contestualmente accompagnata da richiesta di concessione in uso gratuito di servizi, strutture, spazi e beni comunali, viene opportunamente istruita e proposta, dal Servizio competente per materia, alla Giunta per la conseguente espressione di indirizzo.

L'eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. 241/90 e s.m.i..

Il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Torremaggiore*" su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e ogni altra comunicazione relativa all'iniziativa patrocinata.

Chi, sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'Ente.



CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Città per la vita . Città contro la pena di morte

CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.03.2026

Ultimo punto all'ordine del giorno: "Approvazione nuovo regolamento per la concessione di contributi o altri vantaggi economici e patrocinio del Comune di Torremaggiore."

Relaziona la dottoressa Sacco.

La dottoressa Sacco:

Era necessario rifare il Regolamento per la concessione di contributi o altri vantaggi economici perché quello che abbiamo è del 1991 per cui era doveroso, se c'è qualcosa che volevate chiedermi. Va a regolamentare l'erogazione di contributi alle associazioni o ad enti di terzo settore o comitati secondo dei criteri predeterminati. Ci sono degli interventi? Prego consigliere di Virgilio.

Il consigliere di Virgilio:

Io aspettavo perché la parola la deve dare il Presidente e non il Dirigente.

La dottoressa Sacco:

Chiedo scusa, io non mi aspettavo di relazionare, scusa.

Il consigliere di Virgilio:

Io ho letto il regolamento dice solo una cosa che volevo chiedere, l'art. 5 parla che per comitati religiosi si intendono solo quelli della festa patronale e della Madonna della Fontana, quindi se vengono anche comitati a chiedere fondi, non ne diamo. Solo questo volevo chiedere. Grazie.

La dottoressa Sacco:

E' stato necessario.

Il consigliere di Virgilio:

La dottoressa con tutto il rispetto non mi deve rispondere l'amministrazione mi deve rispondere la politica.

Il Sindaco:

Il Regolamento è chiaro nel senso che non si possono dare fondi ma si possono derogare servizi. Che cosa vuol dire, se siamo vicini alla Pasqua se per i riti del venerdì Santo c'è bisogno del service per fare un eventuale accoglienza piuttosto che

manifestazione particolare, come abbiamo fatto già in passato qui vicino alla chiesa del Rosario, l'amministrazione può direttamente acquistare il servizio e quindi offrire il servizio direttamente al comitato religioso. Così vale anche per l'associazione tipo il comitato per San Giuseppe. Visto che hai tirato in causa tutto.

Il consigliere di Virgilio:

No Giuseppe perché è quello imminente perché quando ci sono altri comitati solo service e qualche altra cosa, non contributi. Ok grazie.

Il Sindaco:

"Servizi" ci tengo a precisare, acquista direttamente servizio per conto del comitato piuttosto che per conto dell'associazione.

Il consigliere di Virgilio:

Io so che è vietato un dibattito. Per "*servizi*" significa che se ti dovessero chiedere, se dobbiamo essere chiare le miniere la condizione polemica ma dare la possibilità di decidere se magari votare a favore. Se lei mi parla così è normale io voto a favore.

Il Sindaco:

Non votare a favore non essere obbligato a votare a favore per amor del cielo, sei libero di scegliere quello che meglio credi, come hai sempre fatto.

Se dovessimo fare delle richieste che il Comune reputa o l'amministrazione reputa essere troppo esose, di conseguenza il cantante non lo possiamo pagare a magari pagheremo il palco che è un servizio che serve ugualmente al cantante o magari si offrirà un piano di sicurezza che è un servizio che serve ugualmente per poter affrontare determinati tipi in manifestazione.

Quindi nell'ottica di un'organizzazione dell'evento ci sono una serie di sfaccettature che possono servire al comitato festa, piuttosto che all'associazione di turno per eseguire quello che è l'evento, quella che l'iniziativa.

Quindi alla fine non cambia quasi nulla nel senso che è semplicemente che il Comune acquista direttamente per conto dell'associazione l'iniziativa del caso. In parte, abbiamo già fatto così con le festività scorse, l'ufficio mi corregga, la festa patronale di San Sabino dove l'onere del cantante finale dell'evento di chiusura della festa lo acquista direttamente il Comune di Torremaggiore. È già accaduto quello che hai chiesto quindi tu hai detto c'è un'associazione di chiedere il cantante, in base a quella che iniziativa, in base a quella che è la festività di conseguenza l'amministrazione riterrà quello che è più opportuno fare nel rispetto di quello che il regolamento.

Serviva disciplinare, l'accesso ai contributi da parte dell'ente per ciò che concerne le situazioni, ed è quello che stiamo facendo.

Il Presidente del consiglio:

Per la dichiarazione di voto non è più diritto di parlare, rispettiamo il regolamento ti saresti dilungato prima, avresti chiesto motivazioni e quindi nella dichiarazione di voto di cui aggiungere qualcos'altro. Prego consigliere Francesco Garofalo.

Il consigliere Francesco Garofalo:

Grazie Presidente buonasera a tutti. Questo regolamento abbiamo discusso noi nella quarta commissione con il Presidente Principe ed abbiamo avuto la fortuna quella mattina, di avere anche la dottoressa di cui abbiamo ampiamente discusso per circa tre ore, dove abbiamo fatto diverse domande ma, devo essere sincero questa cosa è sfuggita anche a me. È tutto chiaro, infatti per dichiarazione di voto io voterò a favore. Quello che volevo sottoporre all'attenzione il consigliere Di Virgilio, era questa la domanda, la faccio io, ma ho capito quello che voleva dire. Vedendo soltanto i due regolamenti scritti sul regolamento al massimo, altri comitati magari se non avranno dei patrocini è possibile che possano fare dei ricorsi? Questa è la domanda.

Il Sindaco:

Posso rispondere io Presidente. Il patrocinio è una cosa, l'erogazione del contributo è un'altra cosa nel senso che la manifestazione si può riconoscere con una valenza comunale e quindi si dà il patrocinio cioè l'utilizzo del simbolo del Comune. Allo stesso modo non è che un'associazione di fare ricorso per il Comune perché l'indirizzo politico è quello di ridurre, aumentare piuttosto che eliminare piuttosto che compensare in maniera diversa il contributo. Io non ti sto dando fisicamente il contributo sotto l'aspetto monetario ma sto acquistando un servizio che tu comunque avresti dovuto comprare.

Il consigliere Francesco Garofalo:

Ma credo lo abbiamo già fatto questo ragionamento in mezzo a tutti i ragionamenti discorsi che abbiamo fatto.

Il Sindaco:

Ma diventa anche più semplice per l'associazione, perché in fase di rendicontazione, la spesa va fatta direttamente. L'Ente utilizzando le piattaforme certificate o in base a quello che l'importo, se c'è bisogno o meno di andare sulla piattaforma o meno non ha neanche bisogno di rendicontare quella spesa. Non mettiamo neanche in difficoltà l'Ente. Può capitare che si acquista da situazioni particolari dove magari DURC o non DURC l'Ente quando va ad acquistare, fa un controllo sull'impresa se è regolare con i contributi, se è tutto a posto, quindi andiamo a certificare ancora di più che quella spesa, fatta con i soldi comunali, è una spesa fatta in maniera idonea. E che comunque va ridurre, per la commissione, dell'associazione piuttosto che per il comitato, la spesa dell'iniziativa che comunque avrebbe dovuto sostenere.

Il consigliere Francesco Garofalo:

Grazie.

Il Presidente del consiglio:

Grazie consigliere Francesco Garofalo, grazie Sindaco, ci sono altri interventi prego consigliere Margherita Di Pumpo.

Il consigliere Margherita Di Pumpo:

Io invece mi chiedevo, ho letto attentamente poi quella mattina, mi sono comunque trovata in sede di commissione. Invece io mi sono soffermata sull'articolo sette che parla di modalità di concessione e regole generali. Fermo restando che si era detto, che ci sarà un bando quindi i vari enti, i vari comitati parteciperanno a questo punto invece mi sono soffermato sui criteri di erogazione e mi sono chiesta, soprattutto al punto tre, capacità d'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo ed eccetera eccetera. Volevo chiedere alla fine io sono un'associazione, faccio questa proposta, realizzo quest'evento come si può misurare, perché poi siamo attaccabili, perché sappiamo che magari in quell'occasione hanno risposto più persone, più associazione. È prevista una scheda di monitoraggio che, parlo di monitoraggio a parte la rendicontazione perché è questa la parte più difficile da misurare diciamo agli occhi dei cittadini, perché poi alla fine non si finisca col dire a chi sì e a chi no.

Il Sindaco:

Non a caso, negli anni, mi correggo l'ufficio se sbaglio, noi per ogni iniziativa abbiamo fatto tipo dei questionari di gradimento e quindi abbiamo anche contezza di ciò che i cittadini hanno apprezzato in maniera importante così come qualcosa che cittadini hanno gradito di meno. Dopo c'è una storicità dell'evento. La storicità dell'evento è una cosa che conta perché se l'evento viene fatto da 10 anni, da 30 anni, e comunque ha un riscontro positivo sul territorio, non vedo per quale motivo non si debba finanziare. Quindi anche quello è un parametro, dopodiché se c'è il partenariato con enti di tiratura nazionale o sovranazionale, e quindi anche quello che va a rafforzare l'idea e l'iniziativa. C'è una serie di parametri che sono super partes e che sono quindi valutabili da parte degli uffici e ove previsto anche da parte della giunta in maniera asettica e senza alcun pregiudizio di sorta.

Il consigliere Margherita Di Pumpo:

Era questo perché poi ripeto è facile incappare in altre forme di insofferenza mediatica.

Il Sindaco:

Diciamo che potenzialmente in parte è già così. Le iniziative come vedete sono arrivate già diverse edizioni, sono quasi sempre le stesse ed ogni anno cerchiamo di migliorarle e di renderle sempre più appetibili per i cittadini che vogliono venire da fuori a visitare Torremaggiore e farsi la serata per vedere l'iniziativa.

Consigliere Francesco Garofalo:

L'ultima cosa presidente, era giusto per correttezza, oltre alla storicità di come abbiamo discusso quel giorno, è importante perché magari c'è un'associazione che

presenta un progetto magari più bello di tutti quanti gli altri, quella associazione può essere inserita nella continuità. Questa è la discussione che facevamo quel giorno.

La dottoressa Sacco:

Rientra nel raggruppamento di contributi straordinari. Quindi la giunta valuta il progetto che deve essere per forza con il quadro economico con una previsione di spesa che deve rispondere ai criteri predeterminati. Poi la valutazione è ad hoc.

Il Presidente del consiglio:

Ci sono altri interventi? Per dichiarazione di voto? Prego consigliere di Virgilio.

Il consigliere di Virgilio:

Per me era più semplice inserire anche qua gli altri comitati costituiti da vecchio tempo di trovare queste soluzioni che hai detto prima il Sindaco anche se io parlavo di comitato invece il Sindaco parlava di associazione. Io ho detto comitato, non associazione. Per me sarebbe stato più semplice dire tutti i comitati costituiti che comunque valorizzare il paese, ho detto per caso quella che è di San Giuseppe perché è imminente, perché valorizza la festa in quanto tutti i comuni non si fa la festa di San Giuseppe invece qui si fa. Come altre feste e dopo vengono a seguire. Per questo motivo io mi astengo.

Il Presidente del consiglio:

grazie consigliere di Virgilio, ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione.

Favorevoli 13.

Astenuti 3.

Ripetiamo la votazione per la immediata esecutività.

Favorevoli 13.

Astenuti 3.

Prima di chiudere la seduta del consiglio so che purtroppo la diretta streaming non è stata potuta essere trasmessa per motivi tecnici, ma mi auguro che almeno la registrazione, quella sia andata a buon fine, in modo da poterla poi mettere sul sito per chi ha interesse a leggerle. Segretario può anche dare atto che è pervenuto il messaggio del consigliere Mele che è assente giustificato per motivi di famiglia. Grazie la seduta è sciolta.